

Inquinamento acustico: gli ultimi chiarimenti della cassazione

di Gianfranco Amendola

1. Il quadro normativo generale: la legge n. 447/95. - 2. L'art. 659 c.p. in particolare. - 3. Il secondo comma dell'art. 659 c.p.: in particolare il coordinamento con la legge n. 447.

1. - *Il quadro normativo generale: la legge n. 447/95.* Molto spesso, a livello di opinione pubblica, l'inquinamento acustico viene sottovalutato e considerato meno preoccupante di quello idrico e atmosferico mentre, in realtà, esso può avere conseguenze molto rilevanti sulla nostra salute e sulla nostra qualità della vita.

L'Agenzia europea per l'ambiente stima che «l'esposizione a lungo termine al rumore ambientale causi 12.000 morti premature e contribuisca ogni anno a 48.000 nuovi casi di cardiopatie ischemiche in tutta Europa. Si stima inoltre che 22 milioni di persone soffrano di forte fastidio cronico e 6,5 milioni di forti disturbi cronici del sonno», aggiungendo che «secondo le prove dell'OMS, questi impatti sulla salute iniziano a verificarsi anche al di sotto del livello di rumore di 55 decibel per le fasce diurna/serale/notturna e al di sotto del livello di rumore di 50 decibel per la fascia notturna, che sono le soglie di segnalazione stabilite dalla direttiva sul rumore ambientale dell'UE. È quindi probabile che tali cifre siano sottostimate. Inoltre, le informazioni fornite dai Paesi ai sensi del diritto dell'Unione non coprono tutte le aree urbane, le strade, le ferrovie e gli aeroporti, né coprono tutte le fonti di rumore».

La lotta a questo tipo di inquinamento si incentra, a livello europeo, sulla direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale, la quale, con riferimento al «rumore ambientale cui è esposto l'essere umano in particolare nelle zone edificate, nei parchi pubblici o in altre zone silenziose degli agglomerati, nelle zone silenziose in aperta campagna, nei pressi delle scuole, degli ospedali e di altri edifici e zone particolarmente sensibili al rumore», si propone di realizzare un «elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente (...) integrando l'azione degli Stati membri mediante un'iniziativa comunitaria per giungere a un concetto comune della problematica dei rumori», aggiungendo che, a tal fine, «i dati relativi ai livelli di inquinamento acustico dovrebbero quindi essere rilevati, ordinati e presentati secondo criteri confrontabili», invitando gli Stati membri a ideare dei piani di azione con valori limite per prevenire questo fenomeno, a partire da una maggiore informazione della popolazione, tenendo conto, tra l'altro della «necessità di applicare il principio della prevenzione per preservare zone silenziose negli agglomerati».

Il recepimento della direttiva avveniva tramite il d.lgs. 19 agosto 2005, n. 194, il quale definiva anche il quadro delle competenze per il nostro Paese, e fissava sanzioni amministrative per le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture che non adempiono agli obblighi previsti per la elaborazione di mappe acustiche e di piani d'azione, nonché per la trasmissione dei dati (art. 11), precisando inoltre che «laddove non esplicitamente modificate dal presente decreto, si applicano le disposizioni della legge 26 ottobre 1995, n. 447, e successive modificazioni, nonché la normativa vigente in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico adottata in attuazione della citata legge n. 447 del 1995» (art. 1, comma 3).

Vi è, quindi, per quanto concerne la specifica regolamentazione, un formale rinvio alla già esistente legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 26 ottobre 1995 (come modificata dal d.lgs. n. 42/2017), la quale, come recita l'art. 1, «stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione» e, dopo aver premesso che per «inquinamento acustico» si intende «l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli



ambienti stessi», definisce le sorgenti di rumore e i valori limite da rispettare nonché le competenze dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli enti gestori/proprietari delle infrastrutture di trasporto, demandando a specifici decreti gli aspetti attuativi¹. Rinviando ad altre opere per approfondimenti e richiami², sembra sufficiente, in questa sede, ricordare che, secondo la legge in esame, i Comuni, hanno l'obbligo di provvedere alla classificazione acustica del territorio comunale, suddividendolo in zone acusticamente omogenee in relazione alla destinazione d'uso del territorio, a ciascuna delle quali viene attribuita una classe con i relativi limiti³, il cui superamento viene punito con sanzione amministrativa. Per le zone non esclusivamente industriali, ai limiti massimi sono affiancati limiti differenziali, distinti per periodo diurno e periodo notturno, tra rumore ambientale e rumore residuo. Più in particolare, la legge prevede sei classi acustiche in funzione della destinazione d'uso prevalente nella specifica zona territoriale e per ciascuna classe acustica fissa i limiti assoluti di inquinamento acustico a loro volta individuati in funzione del periodo di riferimento in due fasce orarie, quella diurna che va dalle 6 alle 22 e quella notturna dalle 22 fino alle 6, prevedendo, comunque che ordinanze motivate contingibili ed urgenti possono essere adottate, a diversi livelli, qualora vi siano eccezionali necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, disponendo il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o abbattimento delle emissioni sonore, ivi compresa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività (art. 9). Sotto il profilo sanzionatorio, la legge prevede solo sanzioni amministrative con riferimento al superamento dei valori limite ed alla violazione di ordinanze e dei regolamenti di esecuzione (art. 10).

Appare, quindi evidente che, in realtà, questa normativa è strutturata sull'operato della P.A. con ampi rinvii a provvedimenti attuativi regolamentari ma prescinde dal considerare, di per sé e direttamente, l'inquinamento acustico ed i suoi possibili effetti, con relative sanzioni.

A ciò provvede, tuttavia, fortunatamente il buon «vecchio» codice penale, con l'art. 659 intitolato al «*disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone*», il quale punisce con arresto o ammenda chiunque disturba le occupazioni o il riposo delle persone.

2. - L'art. 659 c.p. in particolare. L'art. 659 c.p. consta di due commi che vale la pena di leggere integralmente:

«1. *Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 309.*

2. *Si applica l'ammenda da euro 103 a euro 516 a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni di legge o le prescrizioni dell'autorità».*

Trattasi, come è evidente, di una norma molto generica che, tuttavia, per decenni, con l'aiuto di una interpretazione mirata da parte della giurisprudenza, ha costituito l'unica difesa contro l'inquinamento

¹ A queste disposizioni di portata generale, vanno poi aggiunte altre di portata settoriale. È il caso dell'art. 216 T.U. leggi sanitarie; ed è il caso delle norme del nuovo codice della strada che disciplinano l'inquinamento acustico provocato da autoveicoli attraverso la imposizione di limiti e l'obbligo di evitare, comunque, durante la circolazione, rumori molesti.

² Per un quadro completo e dettagliato di normativa, dottrina e giurisprudenza cfr. (a cura di) NESPOR - RAMACCI, *Codice dell'ambiente*, Milano 2022, 1879 e ss. Ci permettiamo, altresì di segnalare il nostro *Diritto penale ambientale*, Pisa, 2022, 38 e ss.

³ I valori limite e la definizione delle classi per la zonizzazione acustica sono dettati dal d.p.c.m. 14 novembre 1997 mentre le modalità di rilevamento sono definite nel d.m. 16 marzo 1998. Le misurazioni devono essere effettuate all'interno degli ambienti abitativi, in modo da verificare il disturbo creato da una determinata fonte, individuata ed isolata rispetto ai rumori costanti propri di quella zona (art. 2, d.p.c.m. 1° marzo 1991).

acustico in qualsiasi modo provocato, dal cane⁴ alle campane⁵, dalla motocicletta all'aeroporto agli allarmi⁶. Sotto un profilo più generale, la Cassazione, in questo lungo arco di tempo, ha fornito importanti precisazioni⁷: in primo luogo che «il disturbo concerne non solo il riposo ma la quiete, quale bene tutelato in ogni ora, notturna e diurna»⁸; in secondo luogo che, per la integrazione del reato, i rumori devono essere «potenzialmente idonei a disturbare il riposo e le occupazioni di un numero indeterminato di persone»⁹; devono avere, cioè, una «attitudine a propagarsi ed a disturbare la quiete e le occupazioni di un numero indeterminato di persone» e non solo «de persone che si trovano in luogo contiguo a quello in cui avvengono i rumori»¹⁰; anche se, poi, in concreto, sia stata disturbata una sola persona¹¹; o, addirittura, anche «se i rumori sono stati accertati dalla polizia giudiziaria senza che alcuno se ne sia lamentato»¹²; in terzo luogo, che «il reato risulta punibile anche in presenza di altre condotte autonomamente violatrici della medesima norma (...)»¹³. Orientamenti, peraltro, confermati pienamente dalla giurisprudenza più recente¹⁴.

Vale la pena, in proposito, di ricordare, per la sua attualità, che, proprio sulla base di queste precisazioni, la Suprema Corte ha elaborato un orientamento consolidato per *schiamazzi connessi con la gestione di pubblici esercizi*, per cui, da un lato, «integra il reato previsto dall'art. 659, comma primo, cod. pen., l'esercizio di una discoteca i cui rumori, in ora notturna, provocano disturbo al riposo delle sole persone abitanti nell'edificio in cui è ubicato il locale, se il fastidio non è limitato agli appartamenti attigui alla sorgente rumorosa, in quanto la propagazione delle emissioni sonore estesa all'intero fabbricato è sintomatica di una diffusa attitudine offensiva e della idoneità a turbare la pubblica quiete»¹⁵; e dall'altro «nel caso di esercizi commerciali aperti al pubblico va riconosciuta in capo al titolare l'esistenza di una «posizione di garanzia» cui è correlato l'obbligo giuridico di impedire gli schiamazzi o comunque i rumori prodotti, in maniera eccessiva, dalla propria clientela, in questo modo configurando gli elementi strutturali propri

⁴ Cfr., per condanna a carico di un soggetto che non impediva ai suoi cani, tenendoli nel cortile, di abbaiare in maniera smodata e in orari tale da disturbare l'intero condominio, Cass. Sez. I Pen. 19 aprile 2001, n. 35234, Barbagallo, in *Rivistambiente* 2002, n. 1, 81.

⁵ Cass. Sez. I Pen. 18 marzo 1994, n. 3261, Floris, rv. 199.106, con sentenza di condanna di un parroco per la contravvenzione di cui all'art. 659 c.p. per aver fatto funzionare i rintocchi delle campane con orologio elettrico, di giorno e di notte ogni quarto d'ora, con rumori eccedenti i limiti di tolleranza acustica e conseguente disturbo al riposo e alle occupazioni delle persone nonché Cass. Sez. III Pen. 8 gennaio 2002, n. 4495, Ginoli, in *Guida al diritto*, 2002, n. 11, 87 (per rumore prodotto dalle campane di una chiesa, senza alcun collegamento con funzioni liturgiche, ogni volta in cui in concreto esso arrechi seri ed effettivo disturbo al riposo o alle occupazioni delle persone).

⁶ Cass. Sez. I Pen. 24 gennaio 2003, Mosti, in *Guida al diritto*, 2003, n. 18, 69, secondo cui per configurare il reato in caso di improvviso e temporaneo malfunzionamento del sistema di allarme sonoro installato in un appartamento, occorre che si accertino positivamente circostanze tali da poter fondatamente addebitare l'evento a una qualche condotta colposa del proprietario non presente sul posto, altrimenti si configurerebbe una sorta di responsabilità oggettiva.

⁷ Per una prima, sintetica rassegna di giurisprudenza cfr. *Foro it.*, 2001, n. 4, II, c. 213 e ss. Ci permettiamo rinviare anche al nostro *Inquinamenti*, Roma, 2001, 57 e ss. Cfr. anche *Rivistambiente*, 2001, n. 6, 734 e ss. nonché MICCICHÈ, *Rassegna di giurisprudenza in materia di inquinamento acustico*, in *Riv. giur. amb.*, 2001, n. 6, 880 e ss. e RAMACCI, *Inquinamento da rumore e tutela penale*, in *Giur. merito*, 2007, n. 12.

⁸ Cass. Sez. VI Pen. 9 ottobre 1979, in *Cass. pen.*, 1981, 1210, n. 1067; nello stesso senso cfr. Cass. Sez. I Pen. 12 gennaio 1996, n. 1005, Vielmo, inedita, secondo cui «per riposo non deve intendersi esclusivamente il sonno notturno ma anche il riposo in senso lato che può essere costituito da una pausa del lavoro, o, semplicemente, dall'ozio, realizzabile pure in ore diurne».

⁹ Cass. Sez. I Pen. 3 marzo 1994 in *Cass. pen.*, 1995, 1835, n. 1095

¹⁰ Cass. Sez. I Pen. 24 aprile 1996, n. 5714, Scola, in *Cass. e ambiente*, 1996, n. 4, 62; nello stesso senso, cfr. Cass. Sez. I Pen. 2 luglio 1996, Cazzarello, *ivi*, n. 5, 49 e Cass. Sez. I Pen. 28 giugno 1996, Tarsi, *ibidem*.

¹¹ Cass. Sez. I Pen. 28 novembre 1995, in *Cass. pen.*, 1997, 405, n. 2154.

¹² Cass. Sez. I Pen. 20 ottobre 1965, Imeo, in *Cass. pen.*, 1966, 372, n. 519, nonché Cass. Sez. I Pen. 23 maggio 2001, n. 27366, Feletto, in *Cass. pen.*, 2002, 3085, n. 996, la quale conferma che «non è necessario che in concreto si siano lamentate più persone, atteso che è sufficiente che i rumori abbiano determinato una situazione tale, dal punto di vista oggettivo, da potere recare disturbo ad una pluralità di soggetti».

¹³ Cass. Sez. I Pen. 21 gennaio 1997, n. 2355, Puiatti, in *Cass. pen.*, 1998, 1363, n. 797.

¹⁴ Per una sintetica rassegna si rinvia al nostro *Diritto penale ambientale*, cit., 43 e ss.

¹⁵ Cass. Sez. III Pen. 5 giugno 2014 (c.c.), n. 23529, Ioniez, in *www.lexambiente.it*.



delle fattispecie omissive improprie (c.d. «reati commissivi mediante omissione»), caratterizzate dall'integrazione tra la struttura tipica del reato commissivo, cui sono riconducibili alcune tra le condotte previste dal comma 1 dell'art. 659, e la norma generale posta dall'art. 40, comma 2, c.p., secondo cui risponde di un evento dannoso o pericoloso colui il quale abbia l'obbligo giuridico di impedirlo. Tale obbligo, che si sostanzia nel doveroso esercizio di un potere di controllo, è configurabile rispetto alle condotte poste in essere da parte dei clienti sia che si trovino all'interno del locale, sia per gli schiamazzi e i rumori dagli stessi prodotti all'esterno del locale, potendo il titolare ricorrere ai più vari accorgimenti, dagli avvisi alla clientela all'impiego di personale dedicato, dalla somministrazione delle bevande soltanto in recipienti non da asporto, in modo che esse vengano consumate all'interno del locale, fino al ricorso all'autorità di polizia o all'esercizio dello *ius excludendi*, quando essi siano comunque direttamente riferibili all'esercizio dell'attività, come nel caso in cui gli avventori permangano rumorosamente in sosta davanti al locale»¹⁶; confermando altresì recentemente che, in questi casi, «la configurabilità del reato di cui all'art. 659 c.p. (...) può ritenersi dimostrata sulla base delle convergenti e credibili dichiarazioni di tre testi, parti civili, pur in assenza di specifiche indagini tecniche e dalla mancata irrogazione di sanzioni amministrative per violazione degli orari di chiusura e/o per violazioni del regolamento comunale»¹⁷. Anzi, a proposito della prova sul disturbo, la Cassazione ha recentemente confermato, più in generale, che «la contravvenzione di cui all'art. 659 cod. pen. è integrata allorché l'attività posta in essere dall'autore del fatto sia concretamente idonea ad arrecare disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, da cui la conseguenza che la prova del disturbo può essere liberamente raggiunta, purché il convincimento del giudice sia sorretto da adeguata motivazione. In tale ambito è stato condivisibilmente affermato che la responsabilità per il reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone non implica, attesa la natura di reato di pericolo presunto, la prova dell'effettivo disturbo di più persone, essendo sufficiente l'idoneità della condotta a disturbarne un numero indeterminato»¹⁸.

E, nello stesso quadro, la Suprema Corte è giunta alla conclusione che, «perché sussista la contravvenzione di cui all'art. 659 cod. pen. relativamente ad *attività che si svolge in ambito condominiale*, è necessaria la produzione di rumori idonei ad arrecare disturbo o a turbare la quiete e le occupazioni non solo degli abitanti dell'appartamento sovrastante o sottostante la fonte di propagazione, ma di una più consistente parte degli occupanti il medesimo edificio. La circostanza che solo alcuni dei soggetti potenzialmente lesi dalle emissioni sonore se ne siano lamentati non esclude la configurabilità del reato allorquando sia stata accertata l'idoneità delle stesse ad arrecare disturbo non solamente a un singolo ma a un gruppo indeterminato di persone, quali gli abitanti dell'area circostante il locale, con la conseguente incidenza della condotta sulla tranquillità pubblica e la lesione dell'interesse protetto dalla disposizione, che è costituito, appunto, dalla quiete e dalla tranquillità pubblica»¹⁹.

Peraltro, proprio a proposito di rumori condominiali, negli ultimi anni la Suprema Corte ha anche precisato che «l'art. 40, comma 2, cod. pen. prevede che “non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo” e non può esservi dubbio che tra gli obblighi giuridici richiamati da tale norma debba ricomprendersi anche quello discendente dalla responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori, essendo i genitori “responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori (...)” secondo quanto previsto dall'art. 2048 cod. civ. Va infatti chiarito come da tale disposizione discenda un obbligo di sorveglianza che, senza escludere la concorrente responsabilità del minore ultraquattordicenne e capace di intendere e di volere, non può non radicare una responsabilità anche del genitore in tutti i casi in cui un tale obbligo sia rimasto inadempito, solo restando salva la possibilità, espressamente consentita dal comma 3 dell'art. 2048 cit., di provare di non avere potuto impedire il fatto. Si è del resto ulteriormente

¹⁶ Cass. Sez. III Pen. 27 marzo 2023, n. 12555, Tomatis, in www.lexambiente.it, 14 aprile 2023.

¹⁷ Cass. Sez. III Pen. 4 novembre 2022, n. 41616, Bolelli, in www.lexambiente.it, 24 novembre 2022.

¹⁸ Cass. Sez. III Pen. 19 ottobre 2022, n. 39514, Leone, in www.lexambiente.it, 8 novembre 2022. Per approfondimenti e per una rassegna sintetica di giurisprudenza circa la libertà di valutazione della prova anche in assenza di perizia ed accertamenti tecnici, si rinvia al nostro *Diritto penale ambientale, cit.*, pag. 47 e segg.

¹⁹ Cass. Sez. III Pen. 30 aprile 2020 (u.p. 13 dicembre 2019), n. 13320, De Luca in www.lexambiente.it; Cass. Sez. III Pen. 3 luglio 2020, n. 19988, Amelia, *ibidem*



chiarito che la responsabilità dei genitori per i fatti illeciti commessi dal minore con loro convivente, prevista dall'art. 2048 cod. civ., è correlata ai doveri inderogabili posti a loro carico all'art. 147 cod. civ. ed alla conseguente necessità di una costante opera educativa, finalizzata a correggere comportamenti non corretti ed a realizzare una personalità equilibrata, consapevole della relazionalità della propria esistenza e della protezione della propria ed altrui persona da ogni accadimento consapevolmente»²⁰.

Quanto al secondo comma dell'art. 659 c.p., appare evidente che anche esso, come la legge n. 447/1995, si riferisce alla inosservanza di regolamenti e provvedimenti amministrativi.

Ed è proprio sui rapporti, a livello sanzionatorio, tra la legge n. 447/1995 e questo articolo del codice penale che recentemente la Cassazione, come vedremo, ha definitivamente consolidato un preciso orientamento chiarificatore²¹.

3. - Il secondo comma dell'art. 659 c.p.: in particolare il coordinamento con la legge n. 447/1995. La chiave di volta della interpretazione adottata dalla Suprema Corte è la constatazione che il secondo comma dell'art. 659 c.p. tutela, al pari del primo comma, «la tranquillità pubblica ricomprendente la quiete privata, ma fa discendere conseguenze sanzionatorie più lievi dalla sua lesione o messa in pericolo, quando ciò derivi non da comportamenti privi di collegamento con altri interessi ritenuti dall'ordinamento apprezzabili, ma dall'irregolare svolgimento di un'attività lavorativa in sé rumorosa» mentre l'art.10 della legge n. 447/1995 «tutela genericamente la salubrità ambientale, limitandosi a stabilire, e a sanzionare in via amministrativa il superamento, i limiti di rumorosità delle sorgenti sonore oltre i quali deve ritenersi sussistente l'inquinamento acustico».

In altri termini, cioè, l'art. 659 (primo e secondo comma) c.p., rispetto alla legge n. 447/1995 contiene un elemento ulteriore costituito «da quella concreta idoneità della condotta rumorosa, che determina la messa in pericolo del bene della pubblica tranquillità tutelato da entrambi i commi dell'art. 659 c.p., a recare disturbo al riposo ed alle occupazioni di una pluralità indeterminata di persone».

Ed è proprio in base a questa diversità di tutela e di inquadramento sistematico che, in primo luogo, la Cassazione considera non depenalizzata, pur se punita con la sola ammenda, la fattispecie di cui all'art. 659, comma 2, ritenendo ad essa non applicabile il principio di specialità di cui all'art. 9 della legge n. 689/1981 per la depenalizzazione²².

E, nello stesso quadro, con una raffica di sentenze pubblicate negli ultimi mesi, consolida l'indirizzo secondo cui «l'esercizio di una attività o di un mestiere rumoroso, integra:

A) l'illecito amministrativo di cui all'art. 10, comma 2, della legge n. 447 del 1995, qualora si verifichi esclusivamente il mero superamento dei limiti di emissione del rumore fissati dalle disposizioni normative in materia;

B) il reato di cui al comma primo dell'art. 659 cod. pen., qualora il mestiere o l'attività vengano svolti eccedendo dalle normali modalità di esercizio, ponendo così in essere una condotta idonea a turbare la pubblica quiete;

C) il reato di cui al comma secondo dell'art. 659 cod. pen., qualora siano violate specifiche disposizioni di legge o prescrizioni della Autorità che regolano l'esercizio del mestiere o della attività, diverse da quelle relativa ai valori limite di emissione sonore stabiliti in applicazione dei criteri di cui alla legge n. 447 del 1995»²³.

²⁰ Cass. Sez. III Pen. 15 dicembre 2016, n. 53102, Mimun, rv. 268.554, in www.lexambiente.it con condanna del genitore di un minore che disturbava continuamente il vicinato dal proprio appartamento, con emissioni sonore prodotte dall'impianto stereo percepibili, secondo i testi, già ad ottanta metri di distanza dal condominio.

²¹ Su questa problematica per una panoramica anteriore al 2023, si rinvia, anche per ulteriori richiami, al nostro *Inquinamento acustico tra sanzioni amministrative e penali. Le conclusioni della Cassazione*, in www.unaltroambiente.it, novembre 2022.

²² Cass. Sez. III Pen. 5 settembre 2014, n. 37184, Torricella, in www.lexambiente.it, da cui sono tratte le citazioni del testo.

²³ Cass. Sez. I Pen. 11 maggio 2023, n. 38857, Antonelli; negli stessi termini anche letterali, cfr. Cass. Sez. I Pen. 14 ottobre 2022, n. 38857, Ghiringhelli; Cass. Sez. I Pen. 29 dicembre 2022, n. 49467, Buccolieri; Cass. Sez. I Pen. 19 aprile 2023, n. 16570, Aerochetto, tutte in www.lexambiente.it.



In sostanza, quindi, secondo la Suprema Corte, non si pone mai un problema di assorbimento o di specialità in quanto trattasi di violazioni diverse che possono concorrere tra di loro.

